



Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio V*

I.I.S.S. ITN IPAM DUCA ABRUZZI
Prot. 0003366 del 11/04/2025
VII (Entrata)

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA, aree A e B – art. 554 del d.lgs. 297/1994 – Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – Vaccarello Giuseppe c. MIUR – N. affare 00687/2019 – Trasmissione parere del Consiglio di Stato n. 1184 del 12.06.2020.

Si trasmette, in allegato alla presente, il parere del Consiglio di Stato epigrafato in oggetto, reso nell'ambito del Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, ex art. 11 D.P.R. 1199/1971, dal Sig. Giuseppe Vaccarello, al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza ministeriale n. 21 del 23.02.2009, art. 2, comma 2, nella parte in cui non riconosce utile, ai fini della partecipazione ai concorsi ex art. 554 del d.lgs. 297/1994, il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Pronunciandosi in via consultiva sul ricorso, per il tramite del parere trasmesso in tal sede, il Consiglio di Stato lo ha accolto ritenendolo fondato e, conseguentemente, ha acclarato l'illegittimità dei provvedimenti impugnati dal ricorrente nella parte in cui continuano ad escludere la validità del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta e delle Province di Trento e Bolzano, nonostante l'art. 2, c. 2, dell'O.M. 21/2009 risulti essere già stato annullato con decreto presidenziale dell'11.10.2010, emesso nell'ambito di un differente Ricorso straordinario al Capo dello Stato afferente una vicenda del tutto analoga alla presente.

Nel parere che oggi si inoltra viene quindi affermato che i provvidenti impugnati continuano a ritenere vigente una disposizione normativa che, attualmente, non risulta più in vigore, ciò determinando l'invalidità dei medesimi atti i quali risultano basati sull'applicazione di una disposizione già annullata in sede di Ricorso straordinario la quale non può più valere a disciplinare le procedure selettive in esame.

Nello specifico, il Consiglio di Stato fa riferimento ad un proprio precedente parere, n. 3233 del 26.05.2010, reso dalla Seconda Sezione, nel quale era stata già appurata l'illegittimità dell'art. 2, c. 2,



Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio V*

O.M. 21/2009 per carenza di motivazione sull'esclusione del computo del servizio prestato presso le istituzioni scolastiche anzidette ai fini dell'ammissione ai concorsi per titoli e, conseguentemente, ne era stato dichiarato l'annullamento con decreto presidenziale in data 11.10.2010.

Quanto da ultimo riportato si inserisce nel quadro di un più ampio indirizzo interpretativo cui il Consiglio di Stato è recentemente approdato, come fatto palese anche dal parere, n. 1996/2018, reso dalla Seconda Sezione nell'adunanza del 23 maggio 2018 e in esito al quale, in identica fattispecie, era stato emesso il decreto presidenziale del 23.10.2018 di accoglimento del relativo ricorso.

Premesso quanto sinora riferito, nelle more dell'adeguamento dell'O.M. 21/2009 a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato in sede consultiva nonché a quanto stabilito ai citati decreti presidenziali dell'11.10.2010 e del 23.10.2018, si ritiene opportuno che gli Uffici Scolastici Regionali in indirizzo valutino la rilevanza per le selezioni ex art. 554 del d.lgs. 297/1994 in corso di svolgimento anche del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano ove dichiarato dai partecipanti interessati nelle relative candidature.

Il dirigente
Filippo Serra